



Regione Piemonte
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal
FESR 2014/2020
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita dell’occupazione”

I Progetti Generatori di Entrate

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 61 e 65 del REGOLAMENTO 1303/2013

APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.337 DEL 19/07/2017

Torino, Luglio 2017

INDICE

PREMESSA	3
1. PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE	4
1.1. Campo di applicazione	4
1.2. Le novità introdotte dalla regolamentazione UE 2014-2020	6
1.3. Base normativa di riferimento (Allegato I al presente documento)	6
2. PROCEDURE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	7
2.1. Modalità di finanziamento dell'operazione	7
2.2. Uso dei costi semplificati in operazioni che generano entrate nette	7
2.3. Variabili di base per la quantificazione degli aggregati necessari per la determinazione del contributo pubblico	8
2.4. Generazione di entrate nette	8
2.5. Modalità di calcolo delle entrate nette	9
3. METODO DI CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE	11
3.1. Calcolo semplificato delle entrate nette	11
3.2. Elementi da prendere a base di calcolo per l'attualizzazione delle entrate nette	11
3.3. Attualizzazione dei flussi di cassa	13
4. VERIFICHE EX POST E RECUPERI	15
4.1. Progetti che generano entrate la cui valutazione a priori era obiettivamente impossibile	15
4.2. Progetti per i quali c'è uno scostamento rispetto alle previsioni	15
4.3. Operazioni generatrici di entrate alle quali non si applica quanto disciplinato dall'art. 61 paragrafi da 1 a 6 del Reg. 1303/2013, ai sensi dell'art. 65, § 8, Reg. 1303/2013	16
4.4. Uso dei costi semplificati in operazioni che generano entrate nette	16
4.4.1 Operazioni che generano entrate nette dopo il completamento	16
4.4.2 Operazioni che generano entrate nette durante l'implementazione e alle quali non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61	17
5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI CALCOLO IN EXCELL (ALLEGATO F)	18
5.1 Inserimento dei flussi delle entrate	18
5.2 Inserimento dei flussi delle uscite	18
5.3 Entrate nette	19
5.4 Inserimento dei parametri per il calcolo	19
5.5 Esiti del calcolo per la quantificazione del contributo di finanziamento	20
ALLEGATO I	21
MODULISTICA	21
• CHECK LIST ENTRATE NETTE (DA COMPILARE DA PARTE DEL BENEFICIARIO RELATIVAMENTE AL PROGETTO PER IL QUALE È RICHIESTO IL SOSTEGNO - ARTT. 61 E 65 DEL REG. 1303/13 E S.M.I.);	21
• DICHIARAZIONE EX POST ENTRATE NETTE EX ART. 65, § 8, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO UE N. 1303/2013 E SMI	21
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'	23
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'	25
ALLEGATO II	27

Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio: Considerata relativi ai PGE	28
Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio: Titolo VII, Capo I - art. 61 e Capo III - art. 65.....	29
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione: Considerata e articoli PGE.....	31
Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione: articoli PGE.....	33

PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

PREMESSA

Generalmente le operazioni finanziate in ambito POR non generano entrate, in larga parte si tratta di interventi infrastrutturali di interesse pubblico che non hanno una auto sostenibilità economica (strade locali, interventi per la difesa dell'ambiente, interventi per il recupero urbano, ecc.); la loro realizzazione è pertanto a carico totale di risorse pubbliche.

Tuttavia, all'interno di una parte delle linee di intervento del POR possono esserci tipologie di operazioni che hanno una sostenibilità economica, almeno parziale, e quindi essere generatrici di entrate.

Scopo del presente documento è facilitare il processo di individuazione di un progetto generatore di entrate e di definizione della relativa spesa ammissibile finanziabile applicando correttamente le regole e le indicazioni dei regolamenti comunitari; a tal fine il documento tratta:

- le differenze rispetto al precedente periodo di programmazione;
- le procedure, le modalità, le variabili da considerare ed i criteri di quantificazione da adottare per la corretta applicazione delle alternative previste dai regolamenti;
- le semplificazioni per il calcolo della spesa ammissibile mediante applicazione dei tassi forfettari;
- le tavole e le modalità di calcolo delle entrate nette, nonché le istruzioni per la compilazione delle stesse.

Le indicazioni qui contenute, riferite a criteri generali, sono valide per la totalità delle iniziative attivabili con i Fondi SIE.

Il documento è composto da una premessa e da sei capitoli: nel capitolo 1 sono illustrati i principi generali e la normativa comunitaria di riferimento; il capitolo 2 descrive le procedure e le modalità di calcolo del contributo pubblico; il capitolo 3 illustra i metodi di calcolo delle entrate nette; il capitolo 4 tratta delle verifiche ex post e degli eventuali recuperi. L'Allegato I contiene la modulistica da utilizzare per la verifica delle entrate nette. L'Allegato II contiene un estratto delle pertinenti norme contenute regolamenti UE per i Fondi SIE.

Viene fornito infine un ulteriore documento e relativo software, che può essere un utile strumento per il calcolo dei valori necessari per la verifica dell'esistenza di entrate nette attualizzate che andranno detratte dalla spesa ammissibile al contributo di finanziamento.

1. PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE

1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La normativa comunitaria per i Fondi SIE si propone di evitare che operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, possano beneficiare di un sostegno eccessivo rispetto alla loro capacità di autofinanziamento; a tal fine l'art. 61 del Reg. 1303/2013 disciplina le modalità di finanziamento dei progetti generatori di entrate, cioè di quelle *“operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento”*, intendendo per **entrate nette** *“i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento”*. Nella tabella 1 sono riportati alcuni esempi, **non esaustivi**, di beni e servizi pubblici che possono generare entrate.

Tab. 1 – Esempi di casi in cui i progetti possono essere generatori di entrate

Generatori di flussi finanziari	Tipologie di beni e servizi
Tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura	- strade con pedaggio; - parcheggi a pagamento; - somministrazione di acqua; - trasporto pubblico; - piscine; - impianti sportivi.
Locazione di terreni e immobili	- sale per convegni; - edifici di pregio per banchetti e/o eventi; - aree per ospitare manifestazioni e/o spettacoli.
Pagamenti per servizi	- scuole; - musei; - teatri; - asili nido; - mense; - strutture sanitarie.

La stessa normativa al contempo mira a garantire il rispetto del principio di proporzionalità e di altre disposizioni regolamentari e contrattuali eventualmente applicabili, definendo puntualmente i casi di esenzione dalla norma; in particolare i paragrafi 7 e 8 dell'art. 61 stabiliscono i seguenti casi di esenzione:

Paragrafo 7

- alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;*
- alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR;*
- all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;*
- all'assistenza tecnica;*

- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

Paragrafo 8

- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato".

Inoltre, la normativa comunitaria introduce elementi di semplificazione che possano facilitare, in determinati casi, la predeterminazione delle entrate nette; a tal fine, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), introduce la possibilità di "applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sotto settore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma".

Infine, il paragrafo 8 dell'art. 65 disciplina i casi per i quali non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'art. 61, concernenti operazioni di importo compreso tra 50.000 euro e 999.999 euro, che generano entrate nette successivamente al loro completamento; tali casi sono illustrati nel successivo punto 4 del presente documento. Nella tabella 2 sono riportati alcuni elementi utili per effettuare un primo *screening*.

Tab 2 – applicabilità della normativa

Progetti generatori di entrate	Applicabilità e normativa
Progetti di importo superiore a 1 milione di euro	Applicabile, art. 61, paragrafi da 1 a 6, salvo nei casi esclusi (§§ 7 e 8) di seguito illustrati
Progetti di importo compreso tra 50.000 euro e 999.999 euro	Applicabile, combinato disposto art. 61, § 7, lettera b) e art. 65, § 8, comma 1 e comma 3, lettera i)
Progetti di importo inferiore a 50.000 euro	Non applicabile, art. 65, § 8, comma 3, lettera i)
Operazioni sostenute esclusivamente dal FSE	Non applicabile, art. 61, § 7, lettera a)
Assistenza rimborsabile con obbligo di rimborso totale	Non applicabile, art. 61, § 7, lettera c) e art. 65, § 8, comma 3, lettera c)
Assistenza tecnica	Non applicabile, art. 61, § 7, lettera d) e art. 65, § 8, comma 3, lettera a)
Strumenti finanziari	Non applicabile, art. 61, § 7, lettera e) e art. 65, § 8, comma 3, lettera b)
Operazioni sostenute da tabelle <i>standard</i> di costi unitari o somme forfettarie che tengano conto <i>ex ante</i> delle entrate nette	Non applicabile, art. 61, § 7, lettera f) e art. 65, § 8, comma 3, lettera f)
Operazioni inserite in un piano d'azione comune che tengano conto <i>ex ante</i> delle entrate nette	Non applicabile, art. 61, § 7, lettera g) e art. 65, § 8, comma 3, lettera g)
Operazioni soggette alle norme in materia di aiuti di Stato	Non applicabile, art. 61, § 8 e art. 65, § 8, comma 3, lettera e)

1.2. Le novità introdotte dalla regolamentazione UE 2014-2020

Rispetto al precedente periodo di programmazione 2007-2013, sono cambiati i criteri di calcolo della spesa ammissibile a finanziamento, sia con riferimento agli elementi da prendere a base di calcolo, sia per il metodo da applicare; in particolare:

- la spesa ammissibile è direttamente determinata sottraendo dal costo reale dell'investimento l'ammontare delle entrate nette attualizzate, calcolate utilizzando metodi e parametri definiti a livello regolamentare, mentre in passato la spesa era determinata calcolando il *funding gap* (deficit di finanziamento), cioè la differenza tra il valore dell'investimento attualizzato, l'entrata netta attualizzata e il valore residuo del bene attualizzato;
- nell'attuale periodo di programmazione, ai fini della determinazione delle entrate nette attualizzate, oltre ai flussi generati dalle entrate e dai costi sono considerati anche i risparmi (minori costi di gestione) conseguiti a seguito dell'investimento realizzato;
- ai fini dell'attualizzazione la durata operativa di un bene da prendere quale periodo di riferimento per la base di calcolo è quella indicata nell'allegato I al Reg. 480/14 o in uno dei pertinenti atti delegati della Commissione;
- in alternativa all'attualizzazione delle entrate nette è possibile quantificare un valore equivalente utilizzando l'appropriata percentuale forfettaria di entrate nette indicata dai regolamenti, per ridurre il costo reale dell'investimento e definire l'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento.

Nel seguito sono descritte le nuove modalità di finanziamento dei Progetti Generatori di Entrate (PGE) e i metodi per il calcolo delle entrate nette.

1.3. Base normativa di riferimento (Allegato II al presente documento)

Sono qui richiamati i regolamenti da assumere per una corretta determinazione della spesa ammissibile a livello di operazione generatrice di entrate, finanziata dai Programmi Operativi:

- Reg. 1303/2013, art. 61, art. 65, § 8 e allegato V;
- Reg. 480/2014, artt. 15-19 e allegato I;
- Reg. 1516/2015.

2. PROCEDURE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

2.1. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'OPERAZIONE

La fattispecie dei progetti generatori di entrate include anche terreni e/o immobili destinati alla vendita o alla locazione, ma di solito ci si riferisce ad infrastrutture asservite ad attività di somministrazione (energia, acqua, ecc.) o di servizi o di ricerca.

I servizi possono essere di natura ambientale (depurazione, smaltimento rifiuti, ecc.) o di tipo ricreativo (musei, parchi archeologici, attività culturali, ecc.) o ancora di trasporto (autostrade, ferrovie, movimento urbano, ecc.).

In funzione della dimensione e/o della complessità dell'infrastruttura la sua realizzazione può essere contenuta in un solo anno oppure richiedere più anni.

Con costo dell'investimento si intende l'intero ammontare di risorse finanziarie necessario alla realizzazione dell'infrastruttura.

Può accadere che alcune voci di costo dell'investimento non siano ammissibili a finanziamento; in tal caso, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Il costo ammissibile dell'operazione è ridotto anticipatamente, in ragione della capacità potenziale di generare entrate durante un appropriato periodo temporale di riferimento; a tal fine, dal costo dell'investimento è detratto l'ammontare delle entrate nette attualizzate o calcolate applicando un appropriato coefficiente forfettario e del valore residuo attualizzato dell'investimento laddove la durata del bene superi il periodo di riferimento dell'attualizzazione.

2.2. USO DEI COSTI SEMPLIFICATI IN OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

Conformemente all'articolo 61, paragrafo 7, lettera f), dell'RDC, per le operazioni che generano entrate nette dopo il completamento e che hanno usato importi forfettari o tabelle standard di costi unitari, le entrate nette non vanno prese in conto, in quanto l'importo forfettario e/o le tabelle standard di costi unitari dovrebbero già comprendere le entrate.

Pertanto, le entrate nette di queste operazioni non devono essere detratte se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- a) il sostegno pubblico è concesso in forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari;
- b) le entrate nette sono state prese in conto *ex ante* nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari [conformemente all'articolo 65, paragrafo 8, lettera f), del Reg. 1303/13].

Per contro, qualora non si sia tenuto conto delle entrate nette nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari, la spesa ammissibile cofinanziata dai Fondi SIE dovrà essere ridotta prima

della richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile dei costi.

Se si sceglie un finanziamento a tasso forfettario, le entrate nette non prese in conto al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente durante la sua implementazione devono essere detratte dalla spesa ammissibile cofinanziata (in quanto si è applicato il tasso forfettario) prima della domanda finale di pagamento presentata dal beneficiario.

2.3. VARIABILI DI BASE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Sarebbe opportuno che i progetti generatori di entrate potessero dimostrare la propria sostenibilità economico-finanziaria con il supporto di un progetto di impresa (*business plan*); in tal caso l'avviso pubblico dovrebbe prevedere la sua predisposizione ai fini della presentazione della richiesta di finanziamento.

Il *business plan*, normalmente è composto da tre parti fondamentali: una prima parte con la quale si presenta l'idea imprenditoriale; una seconda, tecnico/operativa, in cui si fornisce il quadro di ciò che si vuole fare; una terza in cui vengono illustrate le previsioni economico/finanziarie.

La prima parte (descrizione del progetto imprenditoriale) contiene, tra l'altro, riferimenti al mercato e/o a eventuali proprietà intellettuali (brevetti industriali, modelli di utilità, design, marchi, ecc.) che si intendono sfruttare.

Il contenuto della seconda parte può essere sintetizzato in quattro avverbi: cosa, dove, come e quando; cioè cosa si offre al mercato; l'ambiente dove la nuova attività andrà ad operare; con quale struttura dell'impianto, con quali volumi di produzione, con quale livello di redditività del capitale investito; la programmazione temporale dell'immissione sul mercato di servizi o di prodotti.

La terza parte (è quella che qui più ci interessa) contiene l'analisi del progetto con la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità del business. Deve contenere: il piano degli investimenti; le fonti di finanziamento, il "conto economico previsionale", lo "stato patrimoniale previsionale".

2.4. GENERAZIONE DI ENTRATE NETTE

Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli "utenti" per beni o servizi forniti dall'operazione al netto dei costi sostenuti nel corso della gestione, quali:

i) le tariffe o prezzi direttamente a carico degli utenti per:

- l'utilizzo dell'infrastruttura;
- la vendita o la locazione di terreni o immobili;
- i pagamenti per servizi;

ii) i risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni al funzionamento.

¹ Definizione di "Utente" (Treccani): "Chi fa uso di qualche cosa, e in particolare chi usufruisce di un bene o di un servizio offerto da enti pubblici o privati, da imprese concessionarie, etc."

2.5. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE

Di norma il calcolo delle entrate è effettuato *ex ante*:

- i) applicando una **percentuale forfettaria** di entrate nette al costo dell'investimento, così come definita nell'Allegato V al Reg. 1303/13 e dal Reg. 1516/15 o da un eventuale successivo atto delegato della Commissione, riferita al pertinente settore o sotto settore cui appartiene l'operazione;
- ii) mediante calcolo delle **entrate nette attualizzate**, tenendo in considerazione l'appropriato periodo temporale di riferimento, così come definiti nell'Allegato I al Reg 480/14 o da successivo eventuale atto delegato della Commissione.

La sezione III del Reg. 480/14 indica quale modalità di calcolo delle entrate nette attualizzate è da applicare alle operazioni generatrici di entrate; in particolare il calcolo viene eseguito detraendo dalle entrate attualizzate i costi attualizzati e aggiungendo il valore residuo attualizzato (*entrate attualizzate – costi attualizzati + valore residuo attualizzato*). Pertanto le spese ammissibili del progetto saranno date dalla formula:

$$\text{Spese ammissibili} = \text{Costo investimento} - \text{Entrate nette attualizzate} - \text{Valore residuo attualizzato}$$

Il parametro temporale dell'attualizzazione è riferita allo specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione indicato nell'Allegato I al Reg 480/14 (Box 1).

Quando l'operazione ha ad oggetto un nuovo investimento, ai fini del calcolo vengono prese in considerazione tutte le entrate e le uscite generate nel periodo di riferimento, mentre, laddove l'operazione è relativa alla modifica di un bene già esistente (ampliamento, miglioramento funzionale, etc.), si applica il metodo incrementale; cioè confrontando le entrate e i costi dello scenario determinato dal nuovo investimento rispetto a quello immediatamente precedente.

Box 1 - Allegato I al Reg 480/2014 - Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Settore	Periodo di riferimento (anni)
Ferrovie	30
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque	30
Strade	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25
Banda larga	15-25
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

Nei casi in cui il costo dell'investimento non sia integralmente ammissibile al finanziamento, la determinazione della spesa ammissibile si effettua detraendo *pro rata* l'ammontare delle entrate nette, comunque calcolate.

Se le entrate nette sono calcolate applicando il metodo dell'attualizzazione delle entrate nette, eventuali variazioni intervenute durante l'esecuzione dell'operazione derivanti da fonti non prese in considerazione in sede di previsione delle entrate nette potenziali, le maggiori entrate dovranno essere portate in detrazione delle spese ammissibili, non più tardi della domanda di pagamento finale presentata dal beneficiario (vedi Allegato “*Dichiarazione ex post Entrate Nette ex art. 61, § 3, comma 7, del Regolamento UE n. 1303/2013 e smi*”).

3 METODO DI CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE

3.1. CALCOLO SEMPLIFICATO DELLE ENTRATE NETTE

Con riferimento a determinati settori, la nuova regolamentazione offre la possibilità di procedere alla quantificazione della spesa ammissibile a finanziamento (SA) mediante l'utilizzo di una percentuale forfettaria (PF); tali settori e le relative percentuali forfettarie sono indicati nell'allegato V al regolamento 1303/13 e, per quanto concerne le operazioni di RS&I dal reg 1516/16 (Box 2).

Qualora si ritenesse opportuno utilizzare la percentuale forfettaria per la quantificazione della spesa ammissibile al finanziamento è sufficiente sottrarre dal costo reale dell'investimento un importo pari alla percentuale - indicata per quello specifico settore - di tale costo.

Ovviamente il calcolo semplificato è consigliabile in tutti i quei casi in cui la ricostruzione dei parametri da assumere a base del calcolo non sono di facile determinazione ovvero quando la quota di entrate nette prevedibili risulti superiore alla percentuale forfettaria da ridurre.

Nel caso in cui si opti per il calcolo semplificato non si dovrà in seguito, durante le fasi di esecuzione e gestione, procedere ad ulteriori verifiche di congruità ed eventualmente apportare correttivi, in quanto si presume che siano state prese in considerazione tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e la gestione dell'operazione.

Box 2 - *Definizione dei tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette ai sensi dell'allegato V al Reg. 480/2014, integrato con quanto disposto dal Regolamento delegato 1516/2015*

	Settore	Tasso forfettario
1	STRADA	30%
2	FERROVIA	20%
3	TRASPORTO URBANO	20%
4	ACQUA	25%
5	RIFIUTI SOLIDI	20%
6	RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (Reg. 1516/2015)	20%

Si ritiene in questa fase di non adottare il calcolo semplificato che di fatto ridurrebbe il livello di contributo per il beneficiario; nel corso dell'implementazione, laddove il calcolo risultasse troppo complesso per il beneficiario, si potrà valutare l'opportunità di ricorrere al metodo semplificato.

3.2. ELEMENTI DA PRENDERE A BASE DI CALCOLO PER L'ATTUALIZZAZIONE DELLE ENTRATE NETTE

Le entrate nette generate da un'operazione sono costituite da ricavi – intesi quali flussi di cassa positivi *direttamente a carico degli utenti* - e da costi, frutto dell'attività svolta.

I ricavi devono essere costituiti esclusivamente dal corrispettivo a carico degli utenti e, da questi direttamente pagati². Possono essere assimilati a ricavi la riduzione dei costi di gestione determinata dall'investimento, ma sono conteggiati dal lato dei costi.

L'imputazione dei ricavi alle entrate di un'annualità del *cash flow* deve avvenire sulla base del principio di cassa e non di quello di competenza.

I costi da considerare sono esclusivamente quelli operativi che danno luogo a uscite finanziarie; pertanto non vanno considerati gli oneri finanziari sul debito, eventuali riserve e gli ammortamenti.

L'imputazione dei costi alle uscite di un'annualità del *cash flow* deve avvenire sulla base del principio di cassa e non di quello di competenza.

Il calcolo tiene conto del periodo di riferimento per l'attuazione.

Laddove l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è spesa ammissibile ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. 1303/13, dal calcolo delle entrate nette attualizzate si escludono gli importi relativi all'IVA.

Ai fini della determinazione delle entrate nette attualizzate, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), si tiene conto dei seguenti elementi:

a) per le entrate (Box 3):

- i flussi di cassa in entrata:

- applicando, ove pertinente, il principio chi inquina paga³ e l'accessibilità economica ai diritti di utenza⁴;
- tenendo conto delle contribuzioni di nuovi utenti e delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti, laddove l'operazione aggiunge nuovi *asset* a integrazione di un servizio o di infrastrutture preesistenti;

- i flussi di cassa in entrata non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali (ad esempio: pedaggi ombra, contributi governativi ai costi operativi, etc.) o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica.

b) per i costi:

- i flussi di cassa in uscita⁵ costituiti da:

- costi per la sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve finalizzata al funzionamento tecnico dell'operazione;

² Il corrispettivo unitario è rappresentato da tariffa oppure da pedaggio o da biglietto o da affitto o da royalties, applicato all'unità di misura (somministrazione; prestazione; mc di acqua ceduta; Kwh erogati; ecc.) che l'utente paga.

³ I costi esterni generati da inquinamento devono essere, in una certa misura, sostenuti da chi inquina e, pertanto, le tariffe pagate dagli utenti debbono comprendere almeno una parte dei costi derivanti dall'inquinamento prodotto.

⁴ L'accessibilità economica delle tariffe è la capacità degli utenti di pagare le tariffe loro imposte. Da ciò può dipendere la sostenibilità finanziaria del progetto, che in assenza di utenti paganti andrebbe incontro ad una carenza di risorse.

⁵ Ancorché non visibili, i minori costi (assimilabili a ricavi) partecipano alla formazione dei flussi in uscita riducendone l'ammontare.

- costi fissi (personale, manutenzione e riparazione, gestione e amministrazione generale, assicurazione);
- costi variabili (materie prime, energia e altro materiale di processo, costi di manutenzione e riparazione).

c) per il **valore residuo** dell'investimento⁶:

--nel caso di cespiti che hanno una vita superiore al periodo desunto dall'Allegato I, si calcola il valore attuale netto dei flussi di cassa riferiti agli anni di vita residui:

- reale vita del bene 40 anni
- periodo di riferimento 30 anni
- valore residuo da attualizzare = 10/40 dell'investimento;

--il valore residuo è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate solo se le entrate attualizzate sono superiori ai costi attualizzati.

Box 3 – Ricavi da considerare ai fini delle entrate nette, per le tipologie di investimento più diffuse

Settori	Ricavi da considerare	Ricavi da non considerare
Autostrade	Pedaggi pagati dall'utenza	Pedaggi ombra riconosciuti ai gestori dal Governo
Ferrovie	Biglietti acquistati dai viaggiatori	Contribuzioni governative a valere sui costi operativi (trasporti pubblici)
Parchi tecnologici	Affitti pagati dalle imprese Incassi per servizi prestati	Interessi attivi a fronte di prestiti (agevolati e non). Contributo di partner privati
Musei e sale espositive	Affitti pagati dagli espositori; Biglietti d'ingresso pagati dai visitatori	Sussidi pubblici e donazioni (trasferimenti e donazioni)
Depuratori e impianti di smaltimento	Tariffe pagate dall'utenza	Contributo di partner privati
Impianti per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico	Tariffe pagate dall'utenza	Tariffe incentivanti che lo Stato eroga sull'energia prodotta, indipendentemente dalla cessione della stessa al Gestore unico
Centri di formazione professionale	Iscrizioni ai corsi pagate dai partecipanti	Contributi pubblici (FSE)

3.3. ATTUALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Ai fini dell'attualizzazione sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa generati dall'attività svolta, pertanto sono esclusi dal computo gli ammortamenti e gli accantonamenti.

Di base, per l'attualizzazione viene utilizzato come parametro un tasso di riferimento⁷ del 4% in termini reali. Tuttavia, laddove adeguatamente motivato, lo Stato membro può utilizzare tassi diversi dal 4%, purché ne sia garantita l'uniforme applicazione a tutte le operazioni simili appartenenti allo stesso settore. La scelta di un diverso valore del tasso, può essere giustificata:

- da specifiche condizioni macroeconomiche e/o dalle tendenze macroeconomiche internazionali;

⁶ È la stima del valore che il bene oggetto dell'investimento può conservare alla fine del periodo di riferimento.

⁷ È il tasso al quale sono attualizzati i valori futuri. Il tasso di riferimento è utilizzato quale tasso di rendimento per valutare il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati da un progetto di investimento.

- dalla natura dell'investitore o dalla struttura di attuazione (PPP);
- dalla natura del settore di riferimento.

Gli specifici tassi di attualizzazione finanziaria debbono essere definiti procedendo alla stima del rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi privi di rischi, nazionali e internazionali, ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria devono essere messi a disposizione dei beneficiari.

L'attualizzazione avviene al tasso di riferimento appropriato per l'attualizzazione delle Entrate Nette (ricavi attualizzati – costi attualizzati + valore residuale attualizzato) relative all'orizzonte temporale dell'investimento. La formula per l'attualizzazione è:

$$ENA = \sum_{t=1}^n [(R_t - C_t) * (1 + i)^{-t}] + [RS_{t+1} * (1 + i)^{-(t+1)}]$$

dove **ENA** sono le Entrate Nette Attualizzate; R_t , il valore residuale del bene all'anno t ; C_t , sono i flussi annuali dei costi; RS_t , il valore residuale del bene all'anno t ; t , è il periodo di riferimento che è compreso tra 1 e n anni; i , è il tasso di riferimento utilizzato.

4 VERIFICHE EX POST E RECUPERI

A volte, è obiettivamente impossibile valutare in anticipo i flussi dei ricavi, sia perché la tipologia di operazione considerata non lascia intravedere la possibilità che possa generare entrate, sia perché non ci sono elementi per valutare le entrate nette sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5 dell'art. 61.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nei tre anni successivi al completamento dell'operazione è necessario monitorare che: *i)* nella prima fattispecie non si siano create le condizioni perché le stesse possano generare entrate; *ii)* nella seconda per quantificare le eventuali effettive entrate nette generate.

Inoltre, per le operazioni di cui all'art. 65, § 8, del Reg. 1303/13, le spese ammissibili devono essere ridotte di un importo pari all'ammontare delle entrate nette - in questo caso reali e non attualizzate - effettivamente generate durante il loro funzionamento, nel periodo compreso tra il completamento dell'operazione e la domanda di pagamento del saldo presentata dal beneficiario.

Laddove non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

4.1. PROGETTI CHE GENERANO ENTRATE LA CUI VALUTAZIONE A PRIORI ERA OBIETTIVAMENTE IMPOSSIBILE

Per alcuni progetti, come ad esempio quelli di ricerca, per i quali la caratteristica fondamentale è l'offerta d'innovazione, è obiettivamente impossibile valutare in anticipo i flussi dei ricavi essendo gli stessi subordinati all'esito della ricerca stessa.

In questo caso, così come previsto dal regolamento (art. 61, § 6), *a posteriori* sarà necessario accertare l'entità delle entrate nette effettivamente generate nei tre anni successivi al completamento dell'operazione e procedere alla loro attualizzazione; l'importo così quantificato, va detratto dalla spesa ammissibile relativa all'investimento.

In altre parole, vanno prese in considerazione le entrate nette effettivamente generate nei tre anni successivi al completamento dell'operazione - ovvero negli anni intercorrenti tra il completamento dell'operazione e la data di chiusura del Programma (termine ultimo per la rendicontazione⁸) se inferiore a tre anni - e l'importo accertato deve essere detratto dalla spesa dichiarata alla Commissione per l'operazione; tale detrazione deve esser effettuata entro la chiusura (parziale o finale) del Programma operativo.

4.2. PROGETTI PER I QUALI C'È UNO SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI

Laddove, dalle verifiche effettuate successivamente al completamento dell'operazione si accertasse che, tra le entrate nette effettivamente generate durante l'esecuzione dell'operazione - derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione - e quelle dei flussi di ricavi netti stimati *ex-ante*, si è verificato uno scostamento, è necessario rettificare il contributo calcolato *ex ante* di un importo pari alle maggiori entrate nette rilevate; l'importo corrispondente, come previsto dal regolamento (articolo 61, paragrafo 3, Reg. 1303/13) "*le entrate nette generate entro i tre anni successivi al*

⁸ La nuova disciplina non consente di modificare la dichiarazione finale di spesa successivamente alla sua presentazione, pertanto, nello specifico, la chiusura del Programma rappresenta il termine ultimo di riferimento per il calcolo delle entrate nette.

completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione”, deve essere dedotto dalla spesa dichiarata alla Commissione per tale operazione, non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4.3. OPERAZIONI GENERATRICI DI ENTRATE ALLE QUALI NON SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 61 PARAGRAFI DA 1 A 6 DEL REG. 1303/2013, AI SENSI DELL'ART. 65, § 8, REG. 1303/2013

Ai sensi dell'art. 65, paragrafo 8, del Reg. 1303/13, per le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'art. 61, paragrafi da 1 a 6, ai sensi del paragrafo 7, lettera b), di importo compreso tra 50.000 euro e 999.999 euro, le spese ammissibili calcolate al momento della concessione del sostegno, sono ridotte *ex post* di un importo pari all'ammontare delle entrate nette direttamente generate durante la loro attuazione, nel periodo intercorrente tra il completamento dell'operazione e la domanda di pagamento del saldo presentata dal beneficiario (vedi Foglio di calcolo di cui all'Allegato D1).

Le disposizioni di cui al paragrafo 8 dell'art. 65 **non si applicano**:

- alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superano i 50 000 euro;
- all'assistenza tecnica;
- agli strumenti finanziari;
- all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso integrale;
- ai premi;
- alle operazioni soggette alle norme sugli aiuti di Stato;
- alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto *ex ante* delle entrate nette;
- alle operazioni attuate nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto *ex ante* delle entrate nette;
- alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

4.4 USO DEI COSTI SEMPLIFICATI IN OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

4.4.1 Operazioni che generano entrate nette dopo il completamento

Conformemente all'articolo 61, paragrafo 7, lettera f), del Reg. 1303/2013, per le operazioni che generano entrate nette dopo il completamento e che hanno usato importi forfettari o tabelle standard di costi unitari, le entrate nette non vanno prese in conto, in quanto, di fatto, l'importo forfettario/le tabelle standard di costi unitari dovrebbero già comprendere le entrate nette.

Non vi sono disposizioni specifiche se si usa il finanziamento a tasso forfettario di cui all'allegato V del Reg. 480/14 e quindi si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61.

4.4.2 Operazioni che generano entrate nette durante l'implementazione e alle quali non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61

Le entrate nette di queste operazioni non devono essere detratte se non sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- il sostegno pubblico avviene in forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari;
- le entrate nette sono state prese in conto *ex ante* nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 65, paragrafo 8, lettera f), del Reg. 1303/2013.

Se le entrate nette non sono state prese in conto *ex ante* nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari, la spesa ammissibile cofinanziata dai Fondi SIE dovrà essere ridotta prima della richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile dei costi.

Se si sceglie un finanziamento a tasso forfettario, le entrate nette non prese in conto al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente durante la sua implementazione devono essere detratte dalla spesa ammissibile cofinanziata dai Fondi SIE (in quanto si è applicato il tasso forfettario) prima della domanda finale di pagamento presentata dal beneficiario.

5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI CALCOLO IN EXCELL (ALLEGATO F)

Di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione del foglio di lavoro, declinate per tipologia di dato sensibile da inserire. Per facilitare la comprensione per ogni item è riportata una figura che rappresenta, in alcuni casi solo parzialmente, le celle del foglio di lavoro dove vanno inseriti i dati sensibili. **I dati sensibili vanno inseriti esclusivamente nelle celle bordate di rosso.**

5.1 INSERIMENTO DEI FLUSSI DELLE ENTRATE

Nella figura che segue è riportata parzialmente la parte del foglio di lavoro dove vanno inseriti i dati relativi alla serie annuale di ricavi che danno luogo ad entrate. Nella riga superiore, in nero, nella prima e seconda colonna sono riportate le descrizioni di colonna e il totale di periodo che, in virtù delle formule inserite, si generano automaticamente man mano che vengono inseriti i dati sensibili, dalla terza colonna in poi sono riportati gli anni di riferimento che rappresentano un dato fisso.

Nella riga sottostante, la prima colonna contiene la descrizione di riga che è un dato fisso, nella seconda colonna è riportata la formula per il calcolo del totale di periodo che si auto genera man mano che vengono inseriti i dati relativi ai ricavi, in questa cella non va inserito nulla.

A partire dalla terza colonna le caselle sono bordate di rosso, in queste celle, rispettando gli anni di riferimento dell'entrata, vanno inseriti gli importi relativi ai ricavi indicati per tipologia.

<i>Entrate/Ricavi</i>	<i>totale periodo</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>.....</i>
Ricavi	13.380.155,06	0,00	400.000,00	404.000,00	408.040,00	412.120,40	416.241,60
Ricavo 1	11.707.635,68		350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,35	364.211,40
Ricavo 2	1.672.519,38		50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05	52.030,20
Ricavo 3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavo n	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

L'ammontare dei ricavi, come già illustrato, deriva da dati di quantità erogate e dai livelli tariffari stimati; l'arco temporale varia in relazione a quanto indicato dal Reg. 480/2014 (vedi Box 1 a pag. 9) da un minimo di 15 ad un massimo di 30 anni.

5.2 INSERIMENTO DEI FLUSSI DELLE USCITE

Nella figura che segue è riportata parzialmente la parte del foglio di lavoro dove vanno inseriti i dati relativi alla serie annuale di costi che danno luogo ad uscite. Nella riga superiore, in nero, nella prima colonna sono riportate le descrizioni di colonna, nella seconda il totale del periodo e dalla terza colonna in poi sono riportati gli anni di riferimento che rappresentano un dato fisso. Nella riga sottostante, nella prima colonna sono riportate le descrizioni di riga, nella seconda colonna sono riportati i valori totali di periodo che, in virtù delle formule inserite, si generano automaticamente man mano che vengono inseriti i dati sensibili.

A partire dalla terza colonna le celle sono bordate di rosso, perché sono le celle destinate ad accogliere i dati sensibili, corrispondenti a ciascun anno di riferimento, relativi alle uscite per sostenere il costo dell'investimento, indicate per tipologia.

Uscite/Costi	totale periodo	2017	2018	2019	2020	2021	
Costi di esercizio	12.711.147,31	0,00	380.000,00	383.800,00	387.638,00	391.514,38	395.429,52
Costo 1	10.035.116,30		300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,30	312.181,20
Costo 2	2.676.031,01		80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08	83.248,32
Costo 3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Costo n	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 ENTRATE NETTE

La figura che segue è relativa a celle bordate di nero e pertanto non richiede l'inserimento di dati. In questa parte del foglio di lavoro sono riportate le entrate nette, cioè la differenza tra i valori delle due precedenti tabelle illustrate (entrate meno uscite).

Nella seconda riga i dati rappresentano le entrate nette generate dalle attività di esercizio.

Entrate nette/Flussi di cassa	totale periodo	2017	2018	2019	2020	2021	
Ricavi - Costi di esercizio	669.007,75	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08

5.4 INSERIMENTO DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO

I calcoli per la determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo erogabile comportano l'attualizzazione dei flussi finanziari generati dall'operazione. A tal fine, per calcolare la "spesa ammissibile" è necessario indicare alcuni parametri che sono indispensabili, quali: il "tasso di riferimento"; il "periodo di riferimento"; il "valore residuale" del bene; il "costo dell'investimento".

Inoltre, ai soli fini della quantificazione del contributo è necessario indicare un ulteriore parametro relativo al "tasso di finanziamento" indicato nel PO per la specifica linea di intervento.

Nelle figure che seguono sono riportate le celle (bordate di rosso) presenti nel foglio di lavoro, all'interno delle quali vanno inseriti i dati appropriati.

In particolare, nelle figure sottostanti:

- nella cella bordata di rosso va inserito il parametro riferito al tasso di sconto

Tasso di riferimento 0,04

- nella cella bordata di rosso va inserito il numero di anni che costituisce il periodo di riferimento

Periodo di riferimento (anni) 30

- nella cella bordata di rosso va inserito il numero di anni riferito alla vita stimata del bene

Anni di vita investimento 35

- nella cella bordata di rosso va inserito il dato relativo alla percentuale di finanziamento indicata nel PO per la specifica azione, a valere sulla quale è finanziato il progetto

Tasso di finanziamento 60

- nella cella bordata di rosso va inserito il dato relativo al costo reale dell'investimento

Costo investimento 2.100.000,00

5.5 ESITI DEL CALCOLO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO

Nella figura che segue sono riportate le celle del foglio di calcolo rilevanti alla fine della quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo di finanziamento.

1.	Costo investimento (CI)	2.100.000,00
2.	Valore attuale delle entrate/ricavi	7.627.859,25
3.	Valore attuale delle uscite/costi	7.246.466,29
4.	Valore attuale delle entrate nette (ENA)	381.392,96
5.	Valore residuo dell'investimento	300.000,00
6.	Valore residuo investimento attualizzato (RS)	79.065,63
7.	Spesa ammissibile (<i>costo investimento – ENA- valore residuo attualizzato</i>)	1.639.541,41
8.	<u>Contributo di cofinanziamento</u> = Spesa ammissibile x 0,60	983.724,85

Tutti i dati in essa riportati hanno rilevanza ai fini di un'eventuale analisi finanziaria, tuttavia solo due dati assumono rilevanza ai fini dei nostri calcoli: la spesa ammissibile e il contributo di cofinanziamento che sono indicati nelle celle bordate di verde.

Gli elementi riportati nella tabella non si riferiscono ad un particolare progetto e sono stati inseriti solo per testare il processo di calcolo.

ALLEGATO I

MODULISTICA

- **Modulo A) Check list entrate nette (da compilare da parte del beneficiario relativamente al progetto per il quale è richiesto il sostegno - artt. 61 e 65 del reg. 1303/13 e s.m.i.);**
- **Modulo B) Dichiarazione ex post entrate nette ex art. 65, § 8, comma 2, del regolamento ue n. 1303/2013 e smi**
- **Modulo C) Dichiarazione ex post Entrate Nette ex art. 61, § 3, comma 7, del Regolamento UE n. 1303/2013 e smi**

Check-list da compilare da parte del beneficiario relativamente al progetto per il quale è richiesto il sostegno (artt. 61 e 65 del reg. 1303/13 e s.m.i.). Da compilarsi in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

L'intervento previsto è relativo ad una, o più, delle infrastrutture sotto indicate? In caso di risposta positiva, si ritiene che l'intervento debba generare i correlati flussi finanziari di entrate nette (realizzate anche mediante la riduzione dei costi operativi)?

Tipologie di beni e servizi	SI/NO	Flussi finanziari di entrate nette (entrate - uscite)	SI/NO
- strade a pedaggio		Tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura	
- parcheggi a pagamento			
- somministrazione di acqua			
- trasporto pubblico			
- gestione rifiuti			
- altro			
- sale per convegni/sale polifunzionali		Locazione di terreni e immobili	
- edifici di pregio per banchetti e/o eventi			
- aree per ospitare manifestazioni e/o spettacoli			
- altro			
- scuole		Pagamenti per servizi	
- asili nido			
- piscine			
- impianti sportivi			
- musei			
- teatri			
- mense			
- strutture sanitarie			
- altro			

Dichiarazione ex post Entrate Nette ex art. 65, § 8, comma 2, del Regolamento UE n. 1303/2013 e smi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 19, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

legale rappresentante dell'ente _____

beneficiario di agevolazione a valere su (indicare Bando di riferimento)

CUP _____

CODICE PROGETTO

DICHIARA

Barrare una delle opzioni proposte

☐

Che nel calcolo già effettuato ex ante non sono state prese in considerazione tutte le fonti di entrate e che dopo il calcolo delle entrate nette attualizzate sono emerse nuove fonti di entrate

☐

Che nel calcolo già effettuato ex ante sono state prese in considerazione tutte le fonti di entrata e che non sono emerse nuove fonti di entrate dopo il calcolo delle entrate nette attualizzate

Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta. Il sottoscritto conferma che **quanto ha dichiarato è vero** e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta l'identità del DICHIARANTE. Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla fotocopia di un documento di identità) via fax oppure per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMATIVA INDICATA NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Privacy - D. Lgs. 196 del 2003 (art. 7 e 13)

Art. 7 - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 13 - L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.

Decadenza e sanzioni penali - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (art. 75 e 76)

Art. 75 - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Dichiarazione ex post Entrate Nette ex art. 61, § 3, comma 7, del Regolamento UE n. 1303/2013 e smi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 19, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

legale rappresentante dell'ente _____

beneficiario di agevolazione a valere su (indicare Bando di riferimento)

CUP _____

CODICE PROGETTO

DICHIARA

Barrare una delle opzioni proposte

☐ Che nel calcolo già effettuato ex ante non sono state prese in considerazione tutte le fonti di entrate e che dopo il calcolo delle entrate nette attualizzate sono emerse nuove fonti di entrate

☐ Che nel calcolo già effettuato ex ante sono state prese in considerazione tutte le fonti di entrata e che non sono emerse nuove fonti di entrate dopo il calcolo delle entrate nette attualizzate

Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta.

Il sottoscritto conferma che **quanto ha dichiarato è vero** e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta l'identità del DICHIARANTE. Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla fotocopia di un documento di identità) via fax oppure per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMATIVA INDICATA NEL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Privacy - D. Lgs. 196 del 2003 (art. 7 e 13)

Art. 7 - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 13 - L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.

Decadenza e sanzioni penali - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (art. 75 e 76)

Art. 75 - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ALLEGATO II

ESTRATTO DEI REGOLAMENTI UE PER I FONDI SIE 2014-2020 IN MATERIA DI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/13 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: CONSIDERATA RELATIVI AI PGE

- (57) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sotto settori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sotto settori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.
- (58) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.
- (92) I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.
- (123) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sotto settori nei settori delle TIC, ricerca, sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sotto settori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sotto settori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

TITOLO VII SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE e

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

(omissis)

Articolo 61

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.
3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sotto settore o tipo di operazione:
 - a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sotto settore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
 - b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sotto settore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sotto settori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sotto settori, compresi i sotto settori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sotto settore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sotto settore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella domanda di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.
5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65

Ammissibilità

(omissis)

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o
- i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

Allegato V Regolamento (UE) n. 1303/13 *(integrato con quanto disposto dal Regolamento delegato 1516/2015)*

DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE

N.	Settore	Tasso forfettario
1	Strada	30%
2	Ferrovia	20%
3	Trasporto urbano	20%
4	Acqua	25%
5	Rifiuti solidi	20%
6	Ricerca, sviluppo e innovazione (reg. 1516/2015)	20%

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE: CONSIDERATA E ARTICOLI PGE

Considerata

(omissis)

- (13) In conformità al principio di sana gestione finanziaria, nel calcolo del contributo pubblico si dovrebbe tener conto delle entrate generate dalle operazioni.
- (14) È necessario stabilire il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di un'operazione tenendo conto dei periodi di riferimento applicabili al settore dell'operazione, della redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati.
- (15) È opportuno fissare i periodi di riferimento per settore sulla base dei dati storici, registrati e conservati, relativi ai progetti generatori di entrate del periodo di programmazione 2007-2013.
- (16) È necessario definire i costi e le entrate da considerare nel calcolo delle entrate nette attualizzate e le condizioni per determinare un valore residuo e il tasso di attualizzazione finanziaria.

(omissis)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1303/2013: a) disposizioni che integrano la parte II di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP (di seguito «fondi SIE»), per quanto riguarda:

(omissis)

- iii) il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento;

(omissis)

SEZIONE III

Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette

Articolo 15

Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate

[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1. Ai fini dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate nette attualizzate dell'operazione sono calcolate detraendo i costi attualizzati dalle entrate attualizzate e, se del caso, aggiungendo il valore residuo dell'investimento.
2. Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione.

3. Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento. Se un'operazione è costituita da un nuovo *asset*, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento.
4. Se l'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il calcolo delle entrate nette attualizzate si basa su importi che escludono l'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 16

Determinazione delle entrate [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue: a) ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica; b) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica; c) se un'operazione aggiunge nuovi *asset* a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.

Articolo 17

Determinazione dei costi [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti costi sostenuti durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2: a) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione; b) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione; c) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.

Articolo 18

Valore residuo dell'investimento [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1. Nel caso in cui gli *asset* di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.
2. Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Attualizzazione dei flussi di cassa [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1. Nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nell'ambito dell'operazione nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2. Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.
3. I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4 % in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE.
4. Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4 % se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.
5. Valori diversi dal 4 % possono essere giustificati sulla base:
 - a) delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure
 - b) della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure
 - c) della natura del settore interessato.
6. Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, gli Stati membri stimano il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari.

Allegato I Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione
Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Settore	Periodo di riferimento (anni)
Ferrovie	30
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque	30
Strade	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25
Banda larga	15-25
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1516/2015 DELLA COMMISSIONE: ARTICOLI PGE

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce un tasso forfettario applicabile alle operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione al fine di determinare in anticipo le entrate nette potenziali di tali operazioni e di consentire la determinazione della spesa ammissibile delle operazioni conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stabilito un tasso forfettario pari al 20 % per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.